

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 10 maggio 1983

N. 4 dell'O. d. G.

N. 452 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale".

L'anno millenovecento ttantatre il giorno dieci del mese di maggio alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	m		26) MARROCCOLI Tommaso	m	
2) ANNESE Mario	7		27) MARTELLOTTA Giuseppe	7	
3) APRILE Brizio Leonardo	5		28) MONFREDI Angelo	5	
4) AUGELLI Raffaele	4		29) MOREA Leonardo	5	
5) BELLIFEMINE Domenico	5		30) NOTARNICOLA Vito	5	
6) BELLOMO Michele	5		31) PIACQUADIO Antonio	5	
7) BINETTI Vincenzo	5		32) PICCIGALLO Benito	4	
8) BORGIA Francesco	4		33) PICCOLO Francesco	4	
9) BORTONE Giorgio	4		34) QUARTA Nicola		m
10) CALVARIO Pasquale		m	35) RICCIATO Antonio	4	
11) CAPOZZA Emanuele	4		36) RIZZO Marcello	4	
12) CARAMIA Giuseppina	5		37) ROMANO Domenico	5	
13) CARELLA Domenico	7		38) ROSSI Angelo	4	
14) CASSANO Michele	4		39) SALA Paolo	5	
15) CASTELLANETA Giuseppe	6		40) SILVESTRI Francesco	4	
16) COCCA ^{ABATI} Giuseppe	5		41) SINISI Rachele	4	
17) CIUFFREDA Pasquale		4	42) SOMMA Antonio	7	
18) COLASANTO Giuseppe	4		43) SORICE Vincenzo	5	
19) COLONNA Giuseppe	5		44) TARRICONE Luigi	4	
20) CONTE Giuseppe	7		45) TRAVERSA Roberto	5	
21) CONVERTINO Cosimo	4		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	4	
22) DELL'AQUILA Antonio	5		47) TROCCOLI Francesco	5	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	4		48) VENTURA Antonio	4	
24) FITTO Salvatore	4		49) VESSIA Onofrio	4	
25) FORTUNATO Loris	7		50) ZINGRILLO Giuseppe	7	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale".

Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permanente, cons. Capozza.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e la astensione dei Gruppi PCI e PDUP (è assente dall'Aula al momento del voto il Consigliere Abbati), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Normativa per la utilizzazione del personale della formazione professionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

L'Assessore Zingrillo chiede che la presente legge venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 60 dello Statuto e 127 della Costituzione. Posta ai voti, la richiesta

è approvata all'unanimità.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge:

ART. 1

In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 17.10.1978, n. 54:

- a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
 - b) corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;
 - c) corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all'Osservatorio del Mercato del lavoro;
 - d) progetti pilota e attività protozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;
- per il personale della formazione professionale che:

- sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell'albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30.9.1982, comunque impegnati in attività di formazione professionale finanziata dalla Regione nell'ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferiori a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;
- sia ad esclusiva dipendenza dell'Ente Gestore di formazione professionale.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni Piano di formazione professionale e comunque non oltre l'anno formativo 1984/85. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 2

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell'albo che svolge attività di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attività previste dal Piano annuale di formazione professionale.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART. 3

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

- 1) il settore energetico;
- 2) il risanamento delle acque;
- 3) lo sviluppo di servizi superiori: a) per la piccola e media impresa; b) per l'artigianato; c) per la pubblica amministrazione regionale e locale; d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;
- 4) la formazione tecnica per l'agricoltura;
- 5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio ambientale e storico-artistico;
- 6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;
- 7) la valorizzazione delle aree interne;
- 8) l'agrimonia;
- 9) la pesca e l'acquacoltura;
- 10) il turismo.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART. 4

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per le attività convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli Enti Gestori per le attività convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle more dell'effettivo inizio dell'attività formativa, la Regione riconosce per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale 17.10.78, n. 54, aggiornati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, le spese derivanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, purchè detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge o per le attività di cui agli articoli 6 - terzo comma e 33 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Tali finanziamenti andranno accreditati su apposito conto corrente, all'uopo acceso presso Istituti bancari dagli Enti Gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalità agli Enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso provvedimenti di mobilità di cui all'art. 27 della legge regionale 17.10.78, n. 54.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I.-P.C.I.PDUP, assenti Abbati e Sorice)

ART. 5

La Regione, per le attività di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle Università, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 6

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, l'applicazione della legge regionale 17.10.1978, n. 54 resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30.9.1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data.

Resta salva la possibilità di conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 17.10.78, n. 54.

Sino al 31.12.1985, la Regione non riconoscerà ad ogni effetto giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli Enti Gestori convenzionati e/o delegati.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

ART. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 11102 del bilancio 1983- parte 2^a spesa - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.4.1983.

(approvato a maggioranza, contro M.S.I., assenti Abbati e Sorice)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Luigi Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Renato Guaccero)